

Avviso ai litiganti

Cartella di pagamento ex 36-bis da notificare entro precisi termini

24 Luglio 2009

Va garantito l'interesse del contribuente alla conoscenza, in limiti temporali certi, della pretesa tributaria da liquidazione delle dichiarazioni

SINTESI: In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-*bis*, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell'intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-*bis* e 5-*ter*, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l'ordinamento garantire l'interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni. Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta legge di conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. In questo caso occorre distinguere: a) le ipotesi di rettifica cartolare (o formale), per le quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, nel testo vigente *ratione temporis*); b) le ipotesi di controllo formale (o, più rettamente, cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all'iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, entrambi nel testo vigente *ratione temporis*), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 (anche in questo caso, nel testo vigente *ratione temporis*). La prova del rispetto dei predetti termini, in caso di contestazione, deve essere data dall'ente impositore).

Sentenza n. 15313 del 30 giugno 2009 (udienza 3 giugno 2009)

Corte di cassazione, Sez. tributaria - Pres. Prestipino, Rel. Botta

Cartella di pagamento - Notificazione - Art. 36-*bis*, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - *Ius superveniens* - D.L. 17 giugno 2005, n. 106 - Applicabilità giudizi pendenti - Ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999 - Termini

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/cartella-pagamento-ex-36-bis-notificare-entro-precisi-termini>